

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 20/07/2021

### FATTO

Il cliente, stipulato in data 08/02/2016 il contratto di cessione del quinto n.\*\*\*097, afferma che, in sede di estinzione anticipata, intervenuta in corrispondenza della rata n. 49 di 120, l'intermediario aveva stornato la somma di € 122,83 a titolo di "spese incasso rata" e la somma di € 177,50 a titolo di "commissioni di gestione" detraendo tali quote di costi non maturati e calcolati applicando il criterio pro rata temporis. Ritenuto che quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo non abbia comportato la restituzione di tutti gli oneri economici connessi al medesimo contratto, domanda la restituzione di euro 1421,76 oltre interessi dal reclamo al saldo e, in via subordinata, della somma ritenuta più congrua, oltre al versamento di euro 20,00 per la presente procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che il contenuto del contratto è pienamente rispondente e coerente con le previsioni di legge oltre che con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza; che descrive in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo e la loro natura, nonché la misura e i criteri secondo cui opera la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata (art. 8 del contratto e punto 4 del SECCI); che la documentazione è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo "le commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo invece a carico del cliente le "commissioni di attivazione", le "provvigioni dell'intermediario del credito" e l'"imposta di bollo", in quanto di natura chiaramente up front. Precisa, con riferimento alle commissioni di gestione, che in sede di estinzione anticipata è stata riconosciuta al cliente la somma di € 177,50, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;



che, con riferimento ai costi di incasso rata, in sede di estinzione anticipata è stata riconosciuta al cliente la somma di € 122,83, calcolata secondo il criterio pro rata temporis; eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto, nonché delle provvigioni per l'intermediario, in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; che, con riferimento ai costi assicurativi, avendo l'intermediario assunto la veste di contraente e di beneficiario delle relative polizze, corrispondendo il relativo premio, nulla sarebbe dovuto. Il convenuto eccepisce, poi, la non immediata efficacia delle sentenze interpretative della CGUE nell'ordinamento interno, nonché il carattere non self executing della Direttiva 2008/48/CE, come confermato dal Tribunale di Napoli (con sentenza n.10489/19, n. 2391/20), di Monza e Torino (sentenza n. 2573/19). In ogni caso, le richieste del cliente dovrebbero essere ritenute infondate e rigettate in quanto, a differenza del sistema giuridico polacco, cui la sentenza della CGUE si riferisce, quello italiano si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancario e finanziario operano (art. 125-sexies TUB, Comunicazioni della Banca d'Italia e Orientamenti di Vigilanza); gli intermediari di conseguenza, alla luce della regolamentazione emanata in materia, hanno riposto legittimo affidamento nei confronti degli orientamenti e delle indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, a cui si sono gradualmente uniformati, anche attraverso sostanziali modifiche alle tipologie di contratti di finanziamento utilizzati; lo stesso ABF ha poi fatto puntuale applicazione delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza. Aggiunge che, ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile il rimborso in caso di estinzione anticipata anche dei costi up front, questi sarebbero reclamabili nei confronti solo limitatamente alla parte dei costi effettivamente incamerati, dovendo restare esclusi viceversa quelli destinati a remunerare prestazioni di terzi quali le provvigioni per l'intermediario del credito, che in quanto anche qualificabili come servizio "facoltativo" non vanno rimborsate dall'istituto mutuante.

L'intermediario, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di riversione di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Procede, quindi, all'esame del conteggio estintivo e della liberatoria, che confermano l'avvenuta estinzione del prestito a far data dal 30/06/2020, dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive.

Con riguardo all'eccezione, sollevata dall'intermediario, relativa all'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor), il Collegio rileva che, essendo tale Corte investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera



g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Preso visione, quindi, delle condizioni economiche del finanziamento, delle conseguenze dell'estinzione anticipata e della descrizione degli oneri, dichiara la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle provvigioni dell'intermediario del credito, in quanto volta a derogare all'art. 125-bis TUB in senso più sfavorevole per il consumatore. Qualifica, quindi, come recurring la clausola “Commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento incluse le spese di istruttoria”, in quanto contenente un riferimento alla copertura di “rischi e oneri” non meglio precisati. In ragione della scarsa chiarezza della clausola e del suo elevato ammontare, da reputarsi eccedente rispetto al normale costo di attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto, il Collegio, anche in casi precedenti, ha applicato il criterio dell'interpretatio contra proferentem e ha qualificato la clausola come recurring (cfr. decisione del Collegio di Milano n. 9842/19 e n. 10059/21).

Il Collegio perviene invece a qualificare come upfront la clausola relativa alle provvigioni per l'intermediario del credito, pur in assenza di descrizione dell'attività svolta, «nel caso in cui sia intervenuto un agente in attività finanziaria»: circostanza sussistente nel caso di specie.

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* e ai costi upfront il criterio equitativo identificato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 21.602,94	Tasso di interesse annuale	6,93%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,36%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria (C)				465,00	Recurring	59,17%	275,13		275,13
Provvigioni per l'intermediario del credito (E)				2.100,00	Upfront	38,36%	805,48		805,48
<b>Totale</b>									<b>1.080,61</b>

Poiché la somma così ottenuta è inferiore a quella domandata dal cliente, il ricorso merita un accoglimento solo parziale.

Infine, è da accogliere altresì la domanda accessoria, relativa gli interessi legali, con decorrenza dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.081,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA